



COMUNE DI TORRALBA

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 del 29-12-2023

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2022 (ARTICOLO 20, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.175 DEL 2016).

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre, presso la sala consiliare del Municipio, alle ore 17:20, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Mulas Pier Paolo	Presente	MANCA VALENTINA	Presente
COIALBU FRANCESCA	Presente	COSSEDDU FABIO	Presente
FANCELLU MIRKO	Presente	FIORI LUIGI ANTONIO	Assente
FIORI ANTONIO	Presente	PINTUS VALENTINA MARIA	Presente
RASSU GIOVANNA MARIA	Assente	RASSU ANTONIETTA	Presente
FIORI ANDREA	Presente		

Totale presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale Dott. Massimo Onida.

Il Presidente Pier Paolo Mulas, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' presente in aula il Dott. Alessio Cossu, Responsabile del servizio finanziario. In continuazione di seduta.

Il Sindaco introduce il punto n. 7 all'ordine del giorno. Da la parola al Responsabile del servizio finanziario per l'illustrazione.

Interviene il Dott. Alessio Cossu per esporre i contenuti della rilevazione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4';*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2017;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2018;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 20.03.2020;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 14.05.2021
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 22.03.2022;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27.12.2022

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di

efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Torralba e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

DATO ATTO che l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con nota prot. n. 4584 del 14.09.2017 ha precisato che lo stesso ente, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito ottimale della Regione Sardegna;

DATO ATTO che la società partecipata Abbanoa S.p.A. produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed inoltre produce un servizio di interesse generale, come da allegato a) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il Comune di Torralba, ai sensi dell'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. può mantenere partecipazioni in società che svolgano attività di *"Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* come nel caso della Abbanoa S.p.A.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dall'ufficio finanziario di questo Ente, come risultante dalla relazione tecnica allegato B) alla presente deliberazione, il quale rileva la partecipazione del Comune di Torralba alla società del GAL Logudoro Goceano a responsabilità limitata, operante a sostegno dello sviluppo rurale territorialmente integrato coordinando i piani di sviluppo locale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, verbale n. 44 del 12.12.2023;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000 ;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano ;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la ricognizione al 31.12.2022 delle società in cui il Comune di Torralba detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati a e b), come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI DISPORRE** il mantenimento della partecipazione in Abbanoa S.p.A. e in Logudoro Goceano S.C.A.R.L, per le ragioni indicate in premessa;
- 3. DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 4. DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano , al fine di dare immediato avvio alle conseguenti attività gestionali ;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Pier Paolo Mulas

Il Segretario Comunale
Dott. Massimo Onida

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessio Cossu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessio Cossu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).